

« Nella sua relazione al progetto, il Genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico pel comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente e sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal Genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo articolo 6 ».

Lo mantiene?

CARCANO. Io non ho che da ripetere i miei ringraziamenti all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore per le loro dichiarazioni e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre proposte di modificazione, metto a partito l'articolo 2 come è proposto, eccetto la semplice modificazione della particella *non* da mettere innanzi alla parola *superiore* nel primo comma.

(È approvato).

#### Art. 3.

I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni della presente legge potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati, che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi fra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi.

Nel regolamento saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Su quest'articolo non c'isono emendamenti, nè io intendo presentarne. Farò una semplice osservazione, perchè credo che la disposizione dell'articolo sia ottima, ma che richieda una piccola integrazione.

Con quest'articolo si stabilisce che i comuni, i consorzi, possono associarsi ai privati per la provvista d'acqua potabile e si dispone inoltre che, in tal caso, la spesa occorrente verrà ripartita in ragione del rispettivo grado d'interesse. Però nell'articolo non è indicato quale sia l'autorità, la quale debba valutare questo rispettivo grado di interesse, cosa, invece, molto importante, perchè facilmente la disposizione si potrebbe prestare ad uno sfruttamento dei comuni da parte di quelli che hanno interesse a fare provviste d'acqua.

È vero che si dice: « Nel regolamento

saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette », ma, come ho accennato, non v'è nell'articolo alcuna disposizione speciale, per quella che è poi la questione fondamentale.

Credo che a questa piccola lacuna si possa facilmente rimediare aggiungendo alla fine dell'articolo, dopo le parole: « delle convenzioni anzidette », quest'altre: « che dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ». Non credo infatti che per il diritto comune e senza una speciale disposizione di legge l'autorità tutoria sarebbe competente a fare la valutazione di interessi che qui si richiede.

Se il Governo e la Commissione credono che queste osservazioni siano giuste, io pregherei di volere accogliere la mia proposta.

SANARELLI, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Schanzer.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Forse non è interamente necessaria, perchè è contenuta nelle disposizioni vigenti in materia di consorzi ed istituzioni analoghe. Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole Schanzer.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo terzo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Schanzer ed accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto anche ai Comuni e ai Consorzi che s'ansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'articolo 1º, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, però con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purchè i relativi mutui siano contratti a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite per i mutui con la Cassa dei depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le somme mutuuate saranno versate a rate, ai Comuni e ai Consorzi, col concorso del prefetto e in base ai suoi ordinativi, rilasciati sullo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile.

L'ammontare del concorso annuo dello Stato sarà corrisposto direttamente ai mutuant.

L'onorevole Pinchia, iscritto per parlare sull'articolo 4, non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.